


Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

FREE SMS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 9226 del 9 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Domanda di rilascio del visto per cure mediche



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6105 del 2012, proposto da ***** , in qualità di procuratore di ***** elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64 presso lo studio dell'avv. Francesco Castiello che, unitamente all'avv. Andrea Capresi del foro di Firenze, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LAGOS, in persona del Console p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos (Nigeria) in ordine alla domanda di rilascio del visto per cure mediche presentata da *****

per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere in merito mediante l'adozione di provvedimento espresso e motivato ai sensi dell'art. 4 , comma 2° d.lgs. n. 286/98

e per l'accertamento della fondatezza della domanda di rilascio di visto per cure mediche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consolato Generale D'Italia a Lagos (Nigeria) e del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, in fatto, che il ricorrente agisce per la declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos (Nigeria) in ordine alla domanda di rilascio del visto per cure mediche presentata da ***** , per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un atto espresso e motivato ai sensi dell'art. 4 , comma 2 d. [lgs. n. 286/98](#) e e per l'accertamento della fondatezza della domanda di rilascio di visto per cure mediche;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato;

Considerato che in data 12/08/11 ***** hanno presentato al Consolato Generale d'Italia a Lagos la richiesta di visto d'ingresso in Italia (circostanza desumibile dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e non contestata dall'amministrazione costituita);

Considerato che il Consolato ha ommesso di adottare un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza non ottemperando nemmeno all'ordinanza cautelare n. 3027/2012 emessa dal Tribunale;

Considerato che la condotta tenuta dal Consolato risulta violativa dell'art. 2 l. n. 241/90 che impone alle amministrazioni di definire con provvedimento espresso, in un termine che non può essere superiore a 90 giorni, i procedimenti scaturiti dalle istanze presentate dagli interessati;

Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dovere dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos (Nigeria) in ordine alla domanda di visto per cure mediche presentata da ***** e di dovere ordinare all'amministrazione di emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;

Ritenuto, poi, di non potere accogliere la domanda finalizzata all'accertamento della fondatezza della domanda di visto per cure mediche ostandovi, ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 104/2010, la discrezionalità spettante all'amministrazione circa la valutazione dei presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento richiesto (e ciò anche con riferimento al c.d. "rischio migratorio");

Ritenuto, altresì, di dovere nominare, quale commissario ad acta, il Console Generale d'Italia a Lagos il quale, nel caso di perdurante inottemperanza dell'amministrazione intimata, dovrà provvedere, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, all'esecuzione della presente sentenza nel successivo termine di trenta giorni;

Ritenuto, infine, di dovere porre a carico del Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) **accoglie** il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos in ordine alla domanda di rilascio del visto per cure mediche presentata il 12/08/11 da *****;
- 2) ordina all'amministrazione di emettere un provvedimento espresso in ordine all'istanza di cui sub 1) nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;
- 3) respinge la domanda finalizzata all'accertamento della fondatezza della domanda di visto per cure mediche;
- 4) nomina, quale commissario ad acta, il Console Generale d'Italia a Lagos il quale, nel caso di perdurante inottemperanza dell'amministrazione intimata, dovrà provvedere, anche a mezzo di

funzionario delegato con atto formale, all'esecuzione della presente sentenza nel successivo termine di trenta giorni;

5) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 9 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie

Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News



Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

[Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi](#)

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day](#)

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi](#)

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

[La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute](#)

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre](#)

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891